

## ALLEGATO 3 - METODOLOGIA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLA SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

L'obiettivo della sezione *Rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO è dotare la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Cagliari-Oristano di un sistema di prevenzione solido e esteso così da creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare le regole, ispirando la sua azione di gestione del rischio di corruzione, secondo un approccio sostanziale, ai seguenti principi:

- a) finalità sostanziale di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- b) parte integrante del processo decisionale, da considerare non come un'attività meramente ricognitiva, ma come un'attività che deve supportare concretamente la gestione dell'ente interessando tutti i livelli organizzativi per introdurre efficaci strumenti di prevenzione;
- c) integrazione con altri processi di programmazione e gestione (in particolare con il ciclo di gestione della performance e i controlli interni) al fine di porre le condizioni per la sostenibilità organizzativa della strategia di prevenzione della corruzione adottata, tanto che detta strategia deve trovare un preciso riscontro negli obiettivi organizzativi della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano: gli obiettivi individuati nel Piano per i responsabili delle unità organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori sono, di norma, collegati agli obiettivi di performance e l'attuazione delle misure previste è uno degli elementi di valutazione del dirigente e, per quanto possibile, del personale non dirigenziale;
- d) adeguata considerazione dei requisiti di sostenibilità e fattibilità degli interventi;
- e) responsabilizzazione degli organi di indirizzo, i dirigenti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
- f) trasparenza e inclusività, con un efficace e sostanziale coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;
- g) il criterio della prudenza volto anche ad evitare una sottostima del rischio di corruzione;
- h) non un'attività di tipo ispettivo o con finalità repressive, in quanto implica valutazioni non sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

Inoltre, coerentemente agli obiettivi fissati dalla legge 190/2012, la Camera di commercio intende:

1. ridurre le opportunità che si manifestino episodi corruttivi, creando un ambiente sfavorevole alla corruzione;
2. assicurare l'accessibilità a una serie di dati, notizie e informazioni concernenti l'Ente;
3. consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell'Ente, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica;
4. garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il miglioramento continuo nell'uso delle stesse e nell'erogazione dei servizi all'utenza;
5. formare e sensibilizzare il personale camerale sulle novità legislative in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento nonché trasparenza della Pubblica Amministrazione.

In questo senso il Piano rappresenta prima di tutto uno strumento per garantire il rispetto dei principi di "economicità, efficacia, efficienza, qualità, partecipazione e trasparenza", che informano l'operato delle pubbliche amministrazioni a tutela del bene pubblico e dell'interesse dei cittadini.

Per gli scopi sopra delineati le disposizioni contenute nel Piano si applicano a tutti i dipendenti, compresi i dirigenti (a tempo indeterminato e determinato) della Camera di Commercio, ai dipendenti comandati e ai lavoratori con contratto di lavoro flessibile, nonché al personale con altri rapporti formativi (tirocini, stages, master and back, volontari), al personale dell'Azienda Speciale, e a tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione.

Gli obblighi di condotta si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui la Camera si avvale nonché ai componenti degli organi, di cui all'art. 9 della L. n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 23/2010 e dal D.Lgs. n. 219/2016, e ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel Piano è fonte di responsabilità disciplinare, come sancito dalla legge n. 190/2012, art. 1, comma 14 e comma 44.

E' inoltre necessario individuare i ruoli e le responsabilità, assicurare il coinvolgimento degli stakeholder e stabilire la procedura di elaborazione del Piano.

## RUOLI E RESPONSABILITÀ

La numerosità dei soggetti che nella Camera di commercio, unitamente al RPCT, si preoccupano di operare correttamente in tema d'integrità e rispettare il dettato normativo, è sintetizzata nella seguente illustrazione:



La prima figura che rileva in materia è il RPCT. Presso la Camera di Cagliari-Oristano il predetto ruolo è stato assegnato, con la deliberazione della Giunta camerale n. 38 del 29 giugno 2022, al Segretario Generale, dott. Cristiano Erriu, il cui nominativo è stato comunicato, a norma di legge, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Sussiste in capo al RPCT, nel rispetto della delibera ANAC n. 650 del 17 luglio 2019, il requisito soggettivo della condotta integerrima. Pertanto, il RPCT della Camera è una figura in grado di garantire la buona immagine e il decoro dell'amministrazione. Il RPCT deve essere adeguatamente formato e aggiornato, e i suoi compiti non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando, ma anche in eligendo. La revoca dell'incarico dirigenziale del soggetto cui sia stato conferito l'incarico di RPCT deve essere espressamente e adeguatamente motivata; inoltre, la revoca è comunicata all'ANAC, che entro 30 giorni può formulare richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione (art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013) secondo anche quanto disciplinato dal Regolamento approvato con delibera ANAC n. 657 del 18 luglio 2018; rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui nei confronti del dirigente responsabile della prevenzione siano avviati procedimenti disciplinari o penali per condotte corruttive (art. 16, comma 1, lett. l quater D.Lgs. n. 165 del 2001).

Il RPCT, secondo quanto indicato nel PNA, è il "punto di riferimento fondamentale interno ad ogni amministrazione" per l'attuazione della legge anticorruzione e allo stesso competono i seguenti compiti e poteri:

- a. comunicare all'ANAC il proprio nominativo, secondo le modalità indicate nel PNA, ossia registrandosi e accreditandosi nella apposita piattaforma online del sito internet dell'Autorità; al riguardo si precisa che il RPCT della Camera di Cagliari-Oristano ha tempestivamente provveduto alla suddetta registrazione e accreditamento;
- b. elaborare una proposta di piano della prevenzione (sotto-sezione del PIAO) idonea ed efficace per la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, da sottoporre poi alla Giunta camerale per la sua adozione;
- c. trasmettere il Piano così adottato all'ANAC, secondo le indicazioni del PNA, tramite l'utilizzo della piattaforma sopra descritta;
- d. pubblicare il Piano:
  - sul sito internet della Camera nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente, al seguente link: <https://www.caor.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione>;
  - sul "Portale PIAO" all'indirizzo <http://piao.dfp.gov.it>, in attuazione dell'art. 13, c. 1, Decreto n. 132/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- e. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, L. 190/2012);
- f. verificare l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. a L. 190/2012) e segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, L. 190/2012);
- g. indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, L. 190/2012);
- h. proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a, L. 190/2012);
- i. verificare, d'intesa con i dirigenti e i responsabili delle strutture e servizi camerali competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b, L. 190/2012);
- l. individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c, L. 190/2012);
- m. redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web della Camera, una relazione recante i risultati dell'attività e redatta secondo lo schema e le indicazioni fornite di anno in anno dall'ANAC (art. 1, comma 14, L. 190/2012), da trasmettere all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e all'organo di indirizzo politico;

- n. assicurare i compiti previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 in ordine alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità;
- o. assicurare i compiti previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
- p. svolgere, per la trasparenza, un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC, e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, d.lgs. 33/2013);
- q. occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico, atteso che *“nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”* (art. 5, c. 7, D.Lgs. n. 33/2013);
- r. effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, c. 5, del D.Lgs. n. 33/2013, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, c. 10, D.Lgs. n. 33/2013);
- s. gestire le segnalazioni di operazioni sospette ai fini di prevenzione e contrasto al riciclaggio alla luce di quanto disposto dal decreto del Ministero dell'interno del 25 settembre 2015 *«Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione»* che, all'art. 6, comma 5, prevede che nelle amministrazioni indicate all'art. 1, lett. h) del decreto, la persona individuata come *“gestore”* delle segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il RPCT, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio e l'utilità delle misure di prevenzione del riciclaggio a fini di contrasto della corruzione.

A sua volta, il RPCT dovrà tener conto dei risultati emersi nella Relazione sulla performance al fine di effettuare:

- un'analisi per comprendere le ragioni/cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi strategici programmati in materia di prevenzione della corruzione;
- individuare le misure correttive - in coordinamento con i dirigenti e responsabili di servizio/struttura, in base alle funzioni loro attribuite nella materia della prevenzione della corruzione dal D.Lgs. n. 165/2001, con i referenti del RPCT, ove previsti, e in generale con tutti i soggetti che partecipano alla gestione del rischio
- al fine di utilizzarle per implementare/migliorare la strategia di prevenzione della corruzione.

In capo al RPCT, inoltre, incombono le seguenti responsabilità sancite dalla Legge n. 190/2012 (art. 1, commi 12, 13 e 14):

1. in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
  - di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della L. n. 190/2012;
  - di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, secondo quanto sarà successivamente meglio esplicitato.
 La sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi;
2. in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Il RPCT, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013, è responsabile, sempre che l'inadempimento non sia *“dipeso da causa a lui non imputabile”*, per la violazione dei seguenti obblighi di trasparenza:

- a. obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- b. rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 33/2013.

Operativamente il RPCT cura, ove richiesto dagli organi camerali o dall'OIV, un'azione di reporting semestrale, avente ad oggetto le azioni intraprese e lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Inoltre, per l'adempimento dei compiti a lui assegnati dalla legge, il RPCT può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

L'ANAC, con la menzionata delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, ha fornito, in merito al ruolo e ai poteri del RPCT, particolari indicazioni sui suoi poteri di verifica, controllo e istruttori.

Ordinariamente il Segretario Generale provvede al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di tutta la Dirigenza. Ciascun dirigente, infatti, per la propria area di competenza, in materia di anticorruzione, è tenuto a svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, degli eventuali referenti e dell'autorità giudiziaria, a partecipare al processo di gestione del rischio, a proporre le misure di prevenzione, ad assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e a verificare le ipotesi di violazione, ad adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale e, comunque, a osservare le previsioni contenute nella sezione del Piano. Al momento nelle more dell'assunzione, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico indetto dalla Camera per n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno, non sono presenti altri dirigenti oltre il Segretario Generale.

Il presidio degli aspetti disciplinari dell'anticorruzione è affidato all'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.), tenuto a svolgere i procedimenti disciplinari di competenza e a effettuare le comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria. Trattandosi della struttura che opera costantemente in relazione al Codice di comportamento, è competente altresì a proporre gli eventuali relativi aggiornamenti.

Al riguardo, il PNA conferma l'opportunità di introdurre nel Codice di comportamento vigente presso l'amministrazione lo specifico dovere gravante su tutti i soggetti tenuti a rispettarlo di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

Il codice di condotta della Camera di commercio già prevede tale prescrizione all'art. 7, comma 3.

In accordo con l'orientamento espresso nel PNA, che ha tenuto conto della posizione assunta, sul punto, dal Garante per la protezione dei dati personali (nella FAQ n. 7), presso la Camera di commercio di Cagliari-Oristano, la figura del RPCT non coincide, per quanto possibile, con il Responsabile della Protezione dati (RPD) di cui alla vigente disciplina in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy, D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Al contrario, il RPCT, dott. Cristiano Erru, è stato anche nominato, come consentito dal PNA, Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati da inserire nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), piattaforma attiva nel sito internet dell'ANAC.

Dal sopra delineato quadro emerge la numerosità dei soggetti che, nell'ente, unitamente al RPCT, hanno il dovere di operare correttamente in tema d'integrità e di rispettare il dettato normativo.

Nelle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti che, in base alla programmazione della sezione *Rischi corruttivi e trasparenza*, sono responsabili dell'attuazione delle

misure di prevenzione. Un modello a rete, quindi, in cui il RPCT possa effettivamente esercitare poteri di programmazione, impulso e coordinamento e la cui funzionalità dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione di tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione e all'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal D.Lgs. n. 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare con quelle dell'OIV al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all'OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, c. 1, lett. h), D.Lgs. n. 97/2016) e dall'altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta, da pubblicare nel sito web dell'amministrazione, venga trasmessa, oltre che all'organo di indirizzo dell'amministrazione, anche all'OIV (art. 41, c. 1, lett. l), D.Lgs. n. 97/2016).

In conclusione, accanto alla posizione di rilievo ricoperta dal RPCT nel sistema di gestione del rischio corruttivo, con particolare riferimento al suo importante compito di coordinamento dell'intero processo come sopra evidenziato, si collocano altri attori i cui contributi attivi devono essere garantiti all'interno dell'organizzazione, allo scopo di sottolineare e ribadire che il ruolo principale assegnato al RPCT non deve in nessun caso essere interpretato come un pretesto di deresponsabilizzazione degli altri soggetti, in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al riguardo la Camera ritiene di poter aderire, anche con le opportune integrazioni, alle indicazioni fornite sul punto dal PNA, in base alle quali:

1) l'organo di indirizzo deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni a esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale;

2) i dirigenti e i responsabili delle unità organizzative devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel Piano e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT;

3) l'Organismo Indipendente di Valutazione deve:

- offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo e verificare la coerenza tra obiettivi di contrasto a rischio corruttivo e di trasparenza inseriti nella sezione anticorruzione e in quella dedicata alla performance del Piano, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- verificare le segnalazioni ricevute su eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure e i contenuti della Relazione annuale del RPCT e la coerenza degli stessi in rapporto agli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti nella sezione dedicata del Piano e agli altri obiettivi individuati nelle altre sezioni. Nell'ambito di tale attività l'OIV si confronta sia con il RPCT - cui ha la possibilità di chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari - che con i responsabili di struttura/servizio, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Qualora dall'analisi emergano delle criticità e/o la difficoltà di verificare la coerenza tra gli obiettivi strategici e le misure di prevenzione della corruzione con quanto illustrato nella Relazione stessa, l'OIV può suggerire rimedi e aggiustamenti da implementare per eliminare le criticità ravvisate, in termini di effettività e efficacia della strategia di prevenzione.

Inoltre, l'OIV svolge le funzioni proprie in tema di accountability e trasparenza, rinnovate dal legislatore con l'introduzione del comma 8 bis nell'articolo unico della legge anticorruzione (L. n. 190/2012) a opera del decreto FOIA (art. 41), e svolge una specifica funzione in tema di Codice di comportamento, atteso che ai sensi dell'art. 54 comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 deve rilasciare un parere obbligatorio sullo stesso e, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, è tenuto a supervisionare sulla sua applicazione, con particolare attenzione al dirigente di vertice in relazione alla formulazione della proposta per la sua valutazione annuale, secondo anche quanto indicato nella delibera ANAC n. 75/2013;

4) i dipendenti e i collaboratori dell'ente devono:

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, all'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- fornire tempestivamente al RPCT i dati rilevanti di cui sono a disposizione, utili ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio;
- osservare le misure della presente sezione *Rischi corruttivi e trasparenza* e il Codice di comportamento;
- segnalare le situazioni di illecito, tutelati dagli opportuni strumenti di garanzia.

Il coinvolgimento di tutto il personale in servizio (ivi compresi anche gli eventuali collaboratori a tempo determinato o i collaboratori esterni) è decisivo per la qualità del Piano e delle relative misure, così come un'ampia condivisione dell'obiettivo di fondo della lotta alla corruzione e dei valori che sono alla base del Codice di comportamento dell'amministrazione.

La figura di primo piano del RPCT può essere coadiuvata da una rete di soggetti Referenti per la prevenzione, individuati dal RPCT, e nominati, con propria disposizione organizzativa nell'ambito dei poteri del privato datore di lavoro, dal Segretario Generale che, in tal caso, informa la Giunta affinché esprima il suo gradimento.

## COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Per evitare che il contrasto alla corruzione si riduca a un mero adempimento burocratico è essenziale che il processo di redazione del Piano coinvolga tutti i soggetti interessati e in particolare gli organi di indirizzo. Al riguardo, sono stati coinvolti tutti gli stakeholder interni ed esterni dell'amministrazione e l'organo di indirizzo politico, atteso che questo, oltre a essere competente all'approvazione del documento, deve assicurare lo stretto legame tra tutti gli atti di programmazione dell'ente. L'inizio dell'attività di aggiornamento del processo di elaborazione del presente Piano è stato comunicato, tramite pubblico avviso sul sito istituzionale della Camera del 27 dicembre 2022, con contestuale invito a tutti gli stakeholder a presentare eventuali osservazioni/contributi per la predisposizione del Piano, precisando nell'avviso stesso che ogni eventuale osservazione o modifica possa essere proposta anche dopo l'approvazione del Piano.

Inoltre, lo stesso invito è stato rivolto a:

- tutti i dipendenti (mail del 3 gennaio 2023);
- tutti i componenti del Consiglio camerale, del Collegio dei Revisori dei Conti e all'OIV (nota prot. n. 0033966 del 27 dicembre 2022);
- Associazioni di categoria (nota prot. n. 0033969 del 27 dicembre 2022).

Si rileva che nessuna proposta o osservazione è pervenuta alla Camera.

## LA PROCEDURA DI ELABORAZIONE

Nel predisporre il Piano da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale il RPCT deve tener conto delle valutazioni espresse da lui stesso nella Relazione sull'attuazione del Piano dell'anno precedente, in modo tale da introdurre ogni utile accorgimento e correttivo.

Il Piano rispetta il seguente iter procedurale:

1. elaborazione, secondo lo schema e le indicazioni fornite di anno in anno dall'ANAC, della Relazione annuale del RPCT relativa alla attuazione del Piano dell'anno precedente, e sua pubblicazione nel sito internet sezione Amministrazione Trasparente, con conseguente comunicazione all'OIV e ai componenti del Consiglio;
2. utilizzo, per la predetta elaborazione, della Piattaforma ANAC, che genera, la Relazione sulla base dei dati caricati relativi al Piano dell'anno precedente;
3. pubblicazione di apposito avviso di avvio della procedura di aggiornamento del Piano, rivolto agli utenti camerali e notificato via pec, al fine del loro coinvolgimento e partecipazione, agli organi camerali, ossia Consiglio, OIV e Collegio dei Revisori, e alle associazioni di categoria;
4. comunicazione dell'avvio della procedura a tutti i dipendenti, con particolare riferimento ai titolari degli uffici di diretta collaborazione degli organi camerali, in quanto svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo e di predisposizione degli schemi di atti, sia compiti di coordinamento e di interpretazione degli atti di indirizzo emanati nei confronti degli stessi organi, e rivestono, dunque, un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione;
5. analisi delle eventuali proposte pervenute e predisposizione del Piano anche sulla base dell'eventuale provvedimento di carattere generale adottato dal Consiglio sul contenuto del Piano;
6. approvazione del Piano con deliberazione della Giunta Camerale.

In questo modo l'organo esecutivo e il suo vertice (Presidente) ha più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del Piano, e il RPCT, che deve partecipare alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione che in sede di approvazione, deve illustrarne adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.

La Relazione del RPCT della Camera di commercio di Cagliari-Oristano per l'anno 2022 è stata pubblicata nel sito camerale nella sezione Amministrazione Trasparente al link: <https://www.caor.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/relazione-del-responsabile-della-prevenzione-della-corruzione> e, ai sensi dell'art. 1, comma 14, L. 190/2012, è stata trasmessa all'OIV e ai componenti del Consiglio e della Giunta Camerale.

Nel corso dell'anno di riferimento del Piano non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi. Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato, dentro l'organizzazione, i seguenti effetti positivi:

- consapevolezza del fenomeno corruttivo nella sua accezione più ampia di maladministration in considerazione del costante coinvolgimento dell'intera struttura amministrativa sia in fase di redazione e sia pure nella successiva fase attuativa di predisposizione di specifiche istruzioni mediante disposizioni dirigenziali, oltre che per i percorsi formativi programmati;
- capacità di individuare e fare emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi in ragione della sensibilizzazione continua perseguita dall'ente;
- miglioramento della credibilità e dell'immagine dell'Ente.

Si ritiene, inoltre, che lo stato di attuazione della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute, sia complessivamente idoneo. L'Ente, grazie anche alle sue ridotte dimensioni, attua costantemente le misure di prevenzione, già in gran parte regolamentate nello stesso Piano e a prescindere dalla adozione di appositi regolamenti, nonostante il disallineamento nel rapporto tra la dotazione organica e la mole di adempimenti amministrativi previsti, compresi quelli dettati dalla normativa in materia di Privacy.

La rotazione ordinaria a cui la Camera fa ricorso, individuando criteri attuativi generali, viene attuata mediante modalità che contemperano le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione e, dunque, l'Ente procede alla sua attuazione compatibilmente alle esigenze organizzative e alle risorse umane disponibili, in modo da non determinare inefficienze e malfunzionamenti. La carenza di personale dell'Ente non ha permesso nel 2022 l'attuazione della misura generale di rotazione ordinaria del personale, ma è importante rilevare che il Segretario Generale che ricopriva l'incarico di RPCT dal 1° luglio 2022 è andato in quiescenza e l'ente camerale ha proceduto alla nomina del RPCT nella persona del nuovo Segretario Generale, attuando di fatto un avvicendamento (rotazione) della figura di vertice.

Nell'anno in corso l'amministrazione è interessata da un processo di riorganizzazione in seguito alla conclusione delle procedure di selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato delle seguenti figure:

- n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di "Dirigente"
- n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di "Collaboratore amministrativo-contabile", posizione giuridica economica di accesso D1;
- n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di "Collaboratore tecnico", posizione giuridica economica di accesso D1;
- n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di "Operatore amministrativo-contabile", posizione giuridica economica di accesso B3.

Inoltre, ha attivato procedure di selezione per le progressioni economiche verticali riservate ai dipendenti camerale di categoria B1 e D1.

La strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate è anche il frutto di un attento studio di Unioncamere nazionale che ha fornito apposite Linee Guida a tutto il sistema camerale, al fine di assicurare un elevato grado di omogeneità tra le diverse Camere.

Le predette osservazioni, pur rispecchiando le criticità da affrontare nell'azione di prevenzione alla corruzione, non incidono marcatamente sull'impianto di prevenzione che la Camera adotta nel rispetto delle previsioni legislative.

## AREE DI RISCHIO: METODOLOGIA

La "gestione del rischio corruzione" è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso rischio si verifichi.

Attraverso il Piano si programmano le azioni proprie del processo, che richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei referenti che presidiano i diversi ambiti di attività.

Le fasi principali dell'attività di gestione del rischio sono:

- ❖ mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera;
- ❖ valutazione del rischio;
- ❖ trattamento del rischio.

## ❖ Mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera

La mappatura dei processi rappresenta “l’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno.” Infatti, è attività propedeutica rispetto alla valutazione del rischio in quanto grazie ad essa è possibile individuare le cosiddette “aree di rischio” e consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi e attività, nonché delle responsabilità a essi legate.

Nel procedere alla mappatura, la Camera di commercio:

1) ha tenuto nello sfondo, quale favorevole piano di riferimento sul quale radicare il proprio autonomo censimento, e per uniformità al sistema camerale, la mappatura elaborata da Unioncamere.

Al riguardo, appare opportuno precisare che i processi camerali si sviluppano nelle seguenti tipologie di attività:

- attività amministrative: tenuta di albi, elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa;
- attività promozionali: sostegno alle imprese e allo sviluppo dell’economia locale;
- attività di monitoraggio, studio, analisi dei dati sull’economia locale: fornire un’informazione necessaria a una migliore conoscenza della realtà socio-economica da parte delle imprese e per le imprese;
- attività di regolazione del mercato: promuovere e aumentare la trasparenza, la certezza e l’equità delle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini.

Le attività camerali sono principalmente autofinanziate mediante: il diritto annuale pagato dalle imprese per l’iscrizione al Registro Imprese; i diritti di segreteria pagati per le certificazioni e le iscrizioni ad albi, registri e ruoli; i proventi derivanti dalla gestione di attività e prestazione servizi; i contributi dello Stato o della Regione previsti in relazione alle funzioni delegate alle Camere.

Nella Relazione Previsionale e Programmatica, sono previsti specifici obiettivi strategici che si traducono poi in obiettivi operativi, tendenzialmente annuali, per il cui raggiungimento la struttura amministrativa deve attuare specifiche attività amministrative da compiere secondo precise tempistiche.

La presente sezione *Rischi corruttivi e trasparenza* si integra trasversalmente, all’interno del PIAO, con la sezione della Performance, in quanto le misure da attuare e le attività da svolgere saranno inserite nella sezione della Performance 2023 come obiettivi generali assegnati alle strutture camerali.

Con il presente Piano la Camera impone a tutte le strutture organizzative la promozione di sempre maggiori livelli di attenzione verso atti e comportamenti illegittimi, e altresì, in via trasversale, l’innalzamento del livello di trasparenza da raggiungere per ogni processo avviato, favorendo la formazione del personale nella materia e il monitoraggio sulla formazione erogata.

2) ha inoltre tenuto conto degli esiti raggiunti dalle attività di ricognizione delle attività camerali sviluppate in occasione della attuazione del Decreto “trasparenza” (D.Lgs. n. 33/2013), con particolare riferimento all’obbligo di pubblicazione avente a oggetto la mappatura di tutte le tipologie di procedimenti (all. 1) relativa all’attività svolta dall’amministrazione, comprendendo tutti i processi gestiti dall’ente, tra i quali sono compresi quelli riconducibili alle Aree di Rischio Generali per tutte le Amministrazioni individuate dal PNA.

## ❖ Valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere effettuata per ciascun processo e/o attività, e comprende le seguenti fasi:

- 1) identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante consultazione e confronto dei soggetti coinvolti;
- 2) eventi rischiosi;
- 3) identificazione dei fattori abilitanti;

- 4) analisi del rischio;
- 5) ponderazione del rischio, con definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere le priorità di trattamento.

La valutazione del rischio consente di individuare le misure specifiche e più efficaci di trattamento, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi e, allo stesso tempo, consente di individuare le attività dei processi/procedimenti su cui concentrare maggiormente l'attenzione.

### 1) Identificazione del rischio

La Camera procede all'identificazione degli eventi rischiosi con l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi, fasi e/o attività di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo. Considerato che tale fase del ciclo anti corruttivo è particolarmente cruciale poiché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione, la Camera identifica i rischi che ipoteticamente potrebbero verificarsi.

Il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi è rappresentato dal processo. Infatti, non appare opportuno adottare come unità minima di analisi le Aree di Rischio Generali in quanto esse costituiscono una categoria eccessivamente sintetica e poco funzionale allo scopo. In una logica di miglioramento continuo, al contrario, la Camera si pone l'obiettivo di passare dal livello minimo di analisi (per processo) al livello via via più dettagliato (per attività). Per ogni processo rilevato nella mappatura, come aggregato nelle rispettive Aree di rischio specifiche, dunque, sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi anche solo ipoteticamente presso l'Ente.

Concorrono all'individuazione degli eventi rischiosi, insieme alla mappatura dei processi, le analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione o in amministrazioni dello stesso settore di appartenenza; incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici; incontri (o altre forme di interazione) con i portatori di interesse esterni, con particolare riferimento alle associazioni impegnate sul territorio nella promozione della legalità, alle associazioni di categoria e imprenditoriali; aree di rischio già identificate da amministrazioni similari per tipologia e complessità organizzativa.

### 2) Eventi rischiosi

A ciascuno dei processi aggregati nelle rispettive Aree di rischio individuate nel Piano sono assegnati i relativi possibili rischi, catalogabili nelle categorie riportate nella seguente tabella:

<b>Categoria di evento rischioso</b>
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

*(in tutte le tabelle sotto riportate è indicato, tra parentesi, il codice della mappatura Unioncamere se esistente)*

## AREA DI RISCHIO A - Acquisizione e progressione del personale

A.1 (B1.1.1.1) Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni di carriera verticali
A.2 (B1.1.1.1 e B1.1.1.2) Progressioni di carriera economica
A.3 (B1.1.1.3) Contratti di somministrazione lavoro
A.4 (B1.1.2.1) Attivazione di distacchi di personale
A.5 (B1.1.2.1) Attivazione di procedure di mobilità

Rischi area A (RA)	Classificazione rischio
RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti
RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure

## AREA DI RISCHIO B - Affidamento di lavori, servizi e forniture

B.1 (B2.1.1.2 e B2.1.1.3) Definizione dell'oggetto dell'affidamento
B.2 (B2.1.1.2 e B2.1.1.3) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
B.3 (B2.1.1.1) Requisiti di qualificazione
B.4 (B2.1.1.1 e B2.1.1.3) Requisiti di aggiudicazione
B.5 (B2.1.1.3) Valutazione delle offerte
B.6 (B2.1.1.3) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
B.7 (B2.1.1.2, B2.1.1.3 e B2.1.1.5) Procedure negoziate
B.8 (B2.1.1.2, B2.1.1.3, B2.1.1.5 e B2.1.1.7) Affidamenti diretti

B.9 (B2.1.1.2) Revoca del bando
B.10 (B2.1.1.2) Redazione del cronoprogramma
B.11 (B2.1.1.4) Varianti in corso di esecuzione del contratto
B.12 (B2.1.1.4) Subappalto
B.13 (B2.1.1.4) Verifiche corretta esecuzione del contratto e collaudi
B.14 (B2.1.1.4) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

<b>Rischi area B (RB)</b>	<b>Classificazione rischio</b>
RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo (mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera)	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	CR.3 Conflitto di interessi
RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	CR.1 Pilotamento delle procedure
RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

**AREA DI RISCHIO C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<i>Registro Imprese e altri Albi e ruoli</i>
C.1 (C1.1.1.1) Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA
C.2 (C1.1.7b.1) Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA

C.3(C1.1.7b.1) Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA
C.4 (C1.1.7.1) Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)
C.5 (C1.1.1.2) Deposito bilanci ed elenco soci
C.6 (C1.1.1.1) Attività di sportello (front office)
C.7 (C1.1.2.2) Esame di idoneità abilitante per l'iscrizione in alcuni ruoli
<i>Regolazione e tutela del mercato</i>
C.8 (C2.6.1.1) Gestione istanze di cancellazione protesti
C.9 (C2.6.2.1) Pubblicazioni elenchi protesti
C.10 (C2.10.1.1) Gestione domande brevetti e marchi
C.11 (C2.10.2.1) Rilascio attestati brevetti e marchi
<i>Ambiente</i>
C.12 (D5.2.1.1) Iscrizione/modifica/cancellazione/revisione all'Albo Nazionale Gestori ambientale
C.13 (D5.2.1.3) Verifiche idoneità responsabile tecnico
C.14 (D5.3.1.1) Iscrizione nel Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) - Iscrizione/ modifica/cancellazione nel Registro Nazionale dei Produttori di Pile e accumulatori e nel Registro nazionale dei Gas fluorurati a effetto serra

<b>Rischi area C (RC)</b>	<b>Classificazione rischio</b>
RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure
RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti
RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

RC.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RC.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RC.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti
RC.11 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure

### **AREA DI RISCHIO D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

D.1 (D3.1.2.3 e F1.2.4.1) Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati
D.2 (F1.2.4.2) Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico

<b>Rischi area D (RD)</b>	<b>Classificazione rischio</b>
RD.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RD.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi

### **AREA DI RISCHIO E - Sorveglianza e controlli**

E.1 (C2.5.2.1 e C2.5.1.2) Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale: controlli casuali su strumenti in servizio e gestione controlli in contraddittorio su strumenti in servizio
E.2 (C2.3.2.1) Sicurezza e conformità prodotti

E.3 (C2.2.3.1) Manifestazioni a premio	
E.4 (C2.4.1.1 e C2.4.1.2) Sanzioni amministrative ex L. 689/81	
E.5 (C2.4.1.3) Gestione ruoli sanzioni amministrative	
<b>Rischi area E (RE)</b>	<b>Classificazione rischio</b>
RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RE.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure
RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	CR.3 Conflitto di interessi
RE.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RE.08 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti

### **AREA DI RISCHIO F - Risoluzione delle controversie**

F.1 (C2.7.2.1) Gestione mediazione e conciliazioni
F.2 (C2.7.1.1) Gestione arbitrati

<b>Rischi area F (RF)</b>	<b>Classificazione rischio</b>
RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
RF.03 mancato rispetto degli obblighi di imparzialità	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RF.04 mancato rispetto del criterio di turnazione	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RF.05 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi
RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RF.10 richiesta di pagamento non giustificato	CR.7 Atti illeciti

### AREA DI RISCHIO G - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

G.1 (B3.1.1.3) Gestione dei ruoli esattoriali da diritto annuale e delle istanze di sgravio

Rischi area G (RG)	Classificazione rischio
RG.28 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire i concorrenti che seguono in graduatoria	CR.7 Atti illeciti

### AREA DI RISCHIO H – Incarichi e nomine

H.01 (B1.1.1.3 – A2.1.2.1) Conferimento di incarichi di collaborazione e nomine

<b>Rischi area H (RH)</b>	<b>Classificazione rischio</b>
RH.02 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure
RH.03 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
RH.04 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti
RH.05 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità

### **AREA DI RISCHIO I - Affari legali e contenzioso**

I.01 (A2.1.3.1, A2.1.3.2, A2.1.3.3, A2.1.3.4 e A2.1.3.5) Tutela in giudizio dell'Ente

<b>Rischi area I (RI)</b>	<b>Classificazione rischio</b>
RI.01 mancato rispetto dei doveri di difesa degli interessi dell'ente da parte del dipendente responsabile (es. far scadere i termini processuali; non fornire adeguate informazioni e/o documentazione al legale)	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione

RI.02 mancato rispetto dell'obbligo di rotazione nella scelta del legale	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
RI.03 omessa richiesta di rivalsa nei confronti del dipendente responsabile	CR.7 Atti illeciti

### AREA DI RISCHIO L – Gestione rapporti con società partecipate

L.01 (A2.1.2.1) Gestione delle partecipazioni attive
--

Rischi area L (RL)	Classificazione rischio
RL.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi
RL 12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o con compiti di valutazione e i componenti degli organi della società partecipata	CR.3 Conflitto di interessi

### 3) Identificazione dei fattori abilitanti

I cosiddetti fattori abilitanti della corruzione non si identificano necessariamente con la causa da cui scaturisce l'evento, ma piuttosto con gli elementi del contesto in cui l'ente opera che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.

Considerate le forme di controllo istituzionali e diffuse presenti presso l'ente con diffusione della cultura della legalità, aspetto che ha consentito anche elevati livelli di trasparenza, la Camera individua, come principale fattore che potrebbe favorire la corruzione, l'eccessiva regolamentazione e complessità o scarsa chiarezza della normativa di riferimento, che rappresenta un ostacolo anche all'attuazione della misura preventiva della rotazione, nonostante la specifica formazione assicurata ai propri dipendenti, e nonostante i riscontrati elevati livelli di separazione tra politica e amministrazione.

La Camera di commercio vigila affinché non si manifestino al suo interno i seguenti fenomeni che considera fattori abilitanti del rischio corruttivo:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;

- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.


#### 4) Analisi del rischio

La valutazione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi effettuato dalla Camera si basa su un approccio qualitativo mediante un giudizio sintetico e motivato, da parte dei soggetti coinvolti nell'analisi, espresso anche in termini numerici, funzionale a decidere le priorità di trattamento. Tale approccio qualitativo, secondo le linee uniformi impartite da Unioncamere, parte dai criteri valutativi proposti dall'ANAC nel PNA. Le schede utilizzate per la valutazione del rischio richiamano quattro fasce di rischio così modulate: BASSO (da 0 a 4), MEDIO (da 4,01 a 9), MEDIO-ALTO (da 9,01 a 14), ALTO (da 14,01 a 25).

Lo schema seguito (*un esempio*) è riportato di seguito:

<b>Giudizio sintetico</b> (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	<b>Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto</b>
Medio-Alto	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

Il modello che ne discende è di seguito sinteticamente rappresentato:



I criteri attraverso i quali, la Camera valuta il rischio corruttivo, definibili anche “indicatori di stima del livello di rischio”, sono i seguenti:

- 1) grado di livello di interesse dei destinatari del processo in relazione alla presenza o meno di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici – la presenza determina un incremento del rischio;
- 2) grado di discrezionalità del decisore interno all’Ente: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto a un processo decisionale altamente vincolato;
- 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nei processi/attività esaminati: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- 4) opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione;
- 6) grado di attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione delle misure di trattamento si associa a una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Il valore complessivo del livello di esposizione al rischio, secondo la scala di misurazione ordinale di *alto-medio-basso*, è scaturito anche dall’applicazione delle seguenti indicazioni fornite dal PNA:

- “nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nella stima dell’esposizione complessiva del rischio;
- “è opportuno evitare che la valutazione complessiva del livello di rischio associabile all’unità oggetto di riferimento sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. Anche in questo caso è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio dell’unità oggetto di analisi.”



- le misure da adottare per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

La ponderazione del rischio ha portato alla decisione di mantenere attive alcune delle misure attivate dalla Camera, come consentito dal PNA, evitando l'appesantimento con l'inserimento di nuovi ulteriori controlli anche in un'ottica di consolidamento e stabilizzazione, atteso che appare necessario razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti.

Per quanto riguarda la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostazione delle azioni la Camera tiene conto del livello di esposizione al rischio e procede in ordine decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata per arrivare, progressivamente, al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

### ❖ **Trattamento del rischio**

Il trattamento del rischio è la fase volta a individuare le misure di prevenzione del rischio corruttivo, e si sostanzia nel progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali per neutralizzare il rischio corruttivo e il suo fattore abilitante o ridurne il verificarsi, nel prevedere scadenze ragionevoli di attuazione e nel progettare il miglioramento dei livelli di attuazione o il mantenimento di misure già completamente attuate.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Il Trattamento del rischio si compone di **due fasi: identificazione delle misure di contrasto e programmazione dell'attuazione delle misure.**

#### **Identificazione delle misure**

Le misure si distinguono in "obbligatorie" e "ulteriori": per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte dell'Ente (al limite l'organizzazione può individuare il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il termine stabilito dal Piano diventa perentorio); per le misure ulteriori occorre operare una valutazione in relazione ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione, al grado di efficacia alle stesse attribuito.

A tal proposito ANAC ha precisato che le misure definite "obbligatorie" non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle "ulteriori" e ha fatto quindi un distinguo fra "misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione, e "misure specifiche" che si caratterizzano per il fatto di agire in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di analisi e valutazione del rischio e che dunque incidono su problemi specifici (si articolano per Aree e sono riferite ai singoli processi/fasi/attività, a seconda del livello di analisi prescelto).

Le tipologie di misure di contrasto alla corruzione attive presso la Camera sono:

**A. misure di controllo** per agevolare l'attuazione delle quali, nella redazione dei provvedimenti finali, i Dirigenti e i Responsabili competenti devono porre la massima attenzione nel riportare, nella premessa dei provvedimenti, la motivazione completa ed esauriente, indicante i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in modo da consentire a chiunque di comprendere appieno il contenuto delle scelte assunte, con particolare riferimento a: erogazione dei contributi camerali alle attività imprenditoriali, con specifica attenzione alla sussistenza dei presupposti e alla rendicontazione delle spese sostenute; rimborsi delle spese sostenute per le missioni dei dipendenti e dei componenti dell'organo di indirizzo politico; fasi delle gare d'appalto; esecuzione dei contratti pubblici.

**B. misure di trasparenza** come meglio trattate nel paragrafo dedicato al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e degli altri obblighi di pubblicità, considerato che la pubblicità nel sito internet istituzionale costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.

**C. misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**

**D. misure di regolamentazione:**

- disciplina circa lo svolgimento di incarichi d'ufficio e lo svolgimento di attività e incarichi extra-istituzionali
- disciplina per i casi di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (c.d. *pantouflage*)
- disciplina per lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. *pantouflage*)
- disciplina per la formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.
- incompatibilità specifiche per le posizioni dirigenziali

**E. misure di semplificazione**

**F. misure di formazione** mirata volta ad assicurare la conoscenza delle regole di comportamento

**G. misure di rotazione**

**H. misure di disciplina del conflitto di interessi**

**I. altre misure:**

- segnalazione e tutela del dipendente che la effettua (c.d. whistleblower)
- corretta gestione dell'accesso civico
- informatizzazione dei processi
- rispetto dei tempi medi procedurali

**L. Patti di Integrità - Codici di Comportamento**

Le misure di prevenzione della Camera sono regolate con maggior dettaglio nell'[Allegato 4](#) che fa parte integrante e sostanziale del Piano.

### **Programmazione delle misure**

Gran parte delle misure individuate dalla Camera risultano già operative. Per quanto attiene alla programmazione si precisa che essa si incentra in primo luogo sul miglioramento del livello di attuazione o sul mantenimento di misure completamente già attuate.

Sul piano operativo la programmazione delle misure riferita all'attuazione di nuove eventuali misure si sviluppa secondo i seguenti passaggi:

1. *individuazione delle fasi di attuazione*: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presupponga il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè indicare i vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
2. *tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi*: la misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenziata nel tempo per consentire ai soggetti che sono chiamati all'attuazione e al monitoraggio di programmare e svolgere tali azioni nei tempi previsti;
3. *individuare le responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola)*: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;

4. *individuare gli indicatori di monitoraggio e valori attesi*: ciò consente di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Le misure devono avere i seguenti requisiti:

1. Presenza e adeguatezza di misure e/o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione. Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, si rappresenta che, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni al fine di modificare/integrare le misure e/o i controlli esistenti.
2. Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L'identificazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, come fattore abilitante per l'evento rischioso il fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura certamente più efficace.
3. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato questo aspetto, il Piano finirebbe per essere poco realistico e quindi restare inapplicato. La sostenibilità organizzativa non può peraltro rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.
4. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione. Per questa ragione, la Camera prevede un numero significativo di misure specifiche (in rapporto a quelle generali), in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle sue esigenze peculiari.